

CASSAZIONE PENALE - SEZ. III - SENTENZA DEL 10 LUGLIO 2019 N. 30397: la gestione dei rifiuti con inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione ha natura di reato di mera condotta per la cui integrazione non assume rilievo l'idoneità della condotta a recare concreto pregiudizio al bene finale.

«in tema di gestione dei rifiuti, il reato di cui all'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, gestione dei rifiuti con inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, ha natura di reato di mera condotta, per la cui integrazione non assume rilievo l'idoneità della condotta a recare concreto pregiudizio al bene finale, atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione »

30397-19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Sent. n. 455

UDIENZA PUBBLICA
DEL
16/04/2019

R.G.N. 4947/2018

**MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA**

Composta da

Aldo Aceto	Presidente
Antonella Di Stasi	Relatore
Gianni Filippo Reynaud	
Antonio Corbo	
Alessandro Maria Andronio	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Plona Luciana, nata a Corteno Golgi il 01/03/1966

avverso la sentenza del 16/07/2018 del Tribunale di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Cuomo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.




RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/07/2011, il Tribunale di Brescia dichiarava Plona Luciana responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 256 comma 1 lett. a) e comma 4 d.lgs n. 152/2006 in relazione all'art. 256 comma 3 dello stesso d.lgs – perché nella qualità di amministratore unico della Plona Angelo s.r.l., gestendo l'attuazione del progetto di recupero ambientale contenuto nel piano di adeguamento della discarica, ai sensi dell'art. 17 comma 4 d.lgs 36/2003, approvato con atto dirigenziale n. 2121 del 30.6.2009 della provincia di Brescia, poneva in essere una attività non autorizzata di gestione rifiuti non pericolosi per l'utilizzazione degli stessi nel recupero ambientale dell'impianto e per essere la copertura posata non conforme nella stratigrafia a quella autorizzata nel citato atto dirigenziale – e la condannava alla pena di euro 1.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Plona Luciana, articolando i motivi di seguito enunciati.

La ricorrente deduce violazione degli artt. 42 e 43 cod.pen. e correlato vizio di motivazione.

Argomenta che tutta la parte della motivazione della sentenza dedicata alla valutazione delle deduzioni difensive, che evidenziavano la concreta inoffensività della condotta e la sua assoluta inesigibilità, era viziata perché il Tribunale, nel disattenderle, non aveva fatto buon governo dei principi afferenti l'imputazione soggettiva del reato ed applicando erroneamente gli artt. 42 e 43 del codice penale; in particolare risultano illogiche le seguenti affermazioni: erroneamente ed illogicamente il Tribunale considerava attestazione di parte la relazione annuale imposta al gestore dall'art. 13, comma 5 del d.lgs 36/2003; la valutazione del rischio di futuri dissesti geomorfologico era sorretta da considerazioni generiche, superficiali e di carattere congetturale né si era tenuto conto del contenuto della relazione annuale presentata alla Provincia di Brescia; era erronea l'affermazione che l'inesigibilità della condotta sarebbe stata dedotta solo sulla base dell'onerosità dell'intervento e delle difficoltà pratiche legate alla sua esecuzione in una zona di montagna; era stata operata la selezione di alcune condotte poste in essere dall'imputata senza la valutazione del contesto complessivo della vicenda e, in particolare, del procedimento amministrativo di lunghissima durata, che affondava le sue radici nell'anno 2003, momento di cessazione dei conferimenti nella discarica; era illogica ed erronea la conclusione tratta dal Tribunale e, cioè, che l'imputata avrebbe serbato un atteggiamento deliberatamente ed artatamente dilatorio sin dall'inizio al solo scopo di conseguire a posteriori una successiva





legittimazione da parte dell'ente territoriale della sua condotta di inottemperanza alle prescrizioni ricevute.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. La ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nelle censure proposte, in sostanza, si espongono doglianze, le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

3. Tuttavia, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va, al contrario, evidenziato che la sentenza impugnata, rispondendo alle censure difensive qui riproposte, ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà (cfr, in particolare, pag 4, 5 e 6 della sentenza impugnata, ove il Tribunale argomenta in ordine alla infondatezza delle deduzioni difensive volte a contestare la concreta offensività della condotta ed a prospettare l'inesigibilità di un comportamento alternativo), nonché in linea con i principi di diritto affermati da questa Corte in *subiecta materia*.

4. Con riferimento alla valutazione della concreta offensività della condotta, va ricordato che, in tema di gestione dei rifiuti, il reato di cui all'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, gestione dei rifiuti con inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, ha natura di reato di mera condotta, per la cui integrazione non assume rilievo l'idoneità della condotta a recare concreto pregiudizio al bene finale, atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione (Sez.3, n.15560 del 14/03/2007, Rv.236341, conf. Sez 3 n. 10732 del 13.3.2015, Calaon e Sez. 3 del 21.2.2011, Mariottini ed altro); quanto alla inesigibilità della condotta, va ricordato che, in tema di rifiuti, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre escluso l'applicabilità del principio di non esigibilità di una condotta diversa -sia



che lo si voglia ricollegare alla *ratio* della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui "umanamente" pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla *ratio* dell'antigiuridicità riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale – precisando che esso non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità attraverso l'"analogia juris"; la questione della inesigibilità della condotta è stata, quindi, ricondotta nell'ambito di applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, ipotesi, nella specie, non ricorrente (cfr Sez.3, n.33585 del 08/04/2015, Rv.264440; Sez.3, n.14747 del 11/03/2008, Rv.239974, Sez.6, n.973 del 02/04/1993, Rv.194384).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/04/2019

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasio

Il Presidente

Aldo Aceto

